

PRO SITO

PRO SITO

31/03/2008 Il Sole 24 Ore Finanziaria 2008: l'impatto sui bilanci comunali	3
31/03/2008 Il Sole 24 Ore A Massa Lombarda cartografia in rete	5
31/03/2008 Il Sole 24 Ore ANCI RISPONDE	6
31/03/2008 Il Sole 24 Ore Equitalia, servizi solo con appalto	7
31/03/2008 Il Sole 24 Ore Swap, iter semplice per l'estinzione	8
31/03/2008 Il Sole 24 Ore Doppio binario contabile per il Patto di stabilità	9
31/03/2008 Il Sole 24 Ore Addizionali Irpef in crescita dell'11%	10
31/03/2008 Il Sole 24 Ore L'esenzione Ici non è retroattiva	11

PRO SITO

8 articoli

Un convegno di Ifel e Anci

Finanziaria 2008: l'impatto sui bilanci comunali

Un'analisi tecnica delle norme della Legge Finanziaria che hanno un impatto diretto sui bilanci comunali. Questo il tema del Convegno nazionale sulla manovra Finanziaria 2008 organizzato da Ifel ed Anci il 29 gennaio 2008 a Roma. Nell'incontro la fondazione Ifel - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale - ha presentato il rapporto su "La Legge finanziaria 2008, disposizioni di carattere economico-finanziario", riflessione sulla condizione economica e finanziaria dei Comuni e strumento tecnico e di servizio per un confronto sulle novità della manovra. Fra i temi trattati: Ici, Tarsu, Patto di Stabilità interno, strumenti finanziari derivati, riduzione del fondo ordinario. PATTO DI STABILITÀ Dal rapporto si evince che la manovra 2008 cambia in parte i meccanismi del Patto di stabilità "superando alcuni problemi oggettivi riscontrati nel 2007, quali le difficoltà degli Enti con saldo finanziario positivo a raggiungere il saldo programmatico, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e l'istituzione di un fondo patto di stabilità per consentire il contemporaneo pareggio complessivo del bilancio e il raggiungimento del saldo programmatico già in sede di previsione". Resta confermata per gli enti con saldo finanziario negativo, rispetto al 2007, la modalità di determinazione dell'entità del concorso alla manovra, calibrata per ogni singolo Ente sulla base dei coefficienti calcolati sul disavanzo di cassa registrato nel triennio 2003-2005 e sulla spesa corrente media del triennio 2003-2005, sempre in termini di cassa. Gli enti con saldo finanziario positivo non concorrono alla manovra, con un risparmio per i Comuni di 222 milioni di euro. Le novità più significative nelle regole del Patto di stabilità interno, che Province e Comuni con più di 5.000 abitanti sono tenuti a rispettare, riguardano la determinazione del saldo programmatico. In sostanza gli enti devono rispettare l'obiettivo del Patto con il saldo di competenza mista e, come previsto nel 2007, con saldo sia di competenza sia di cassa. Inoltre, l'obbligo del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno in sede di approvazione del bilancio di previsione si traduce in un allegato al bilancio che considera solo una parte degli stanziamenti del bilancio (quelli di parte corrente), lasciando liberi gli stanziamenti relativi agli investimenti. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI All'interno della Legge Finanziaria vengono stabiliti i criteri cui gli Enti locali devono attenersi in merito all'utilizzo dei derivati, che deve mirare "alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato". È stato ribadito che gli Enti possono concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo alla limitazione dei rischi di credito assunti. Nella Finanziaria vengono quindi definiti con maggiore chiarezza i "criteri di prudenza cui gli amministratori devono ispirarsi nella gestione del debito" e vengono stabiliti i limiti di utilizzo dei derivati. In particolare i contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed Enti locali, devono "essere chiari e trasparenti a livello contrattuale, devono recare tutte le informazioni necessarie ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si riserva la possibilità di verificare la conformità dei contratti ai modelli di cui al predetto decreto. Dall'altra parte, la Regione o l'Ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti contratti". TARSU Non si attuerà per il 2008 il passaggio da Tarsu a Tia. La Legge Finanziaria 2008, infatti, non prevede ancora questa modifica e dispone che, come per il 2007, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resti invariato. ICI Lo scorso febbraio è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno il decreto che definisce il modello per la certificazione, da parte dei Comuni, del minor gettito ICI previsto in applicazione delle disposizioni della Finanziaria 2008. La certificazione dovrà poi essere trasmessa dai Comuni al Ministero entro il 30 aprile. La

novità, secondo Ifel, è un elemento positivo per i Comuni poiché contribuisce a limitare i rischi collegati a una imprecisa determinazione dell'entità del rimborso. La manovra, infatti, ha determinato la nuova detrazione Ici in misura pari dell'1,33 per mille della base imponibile e ha stabilito che il nuovo beneficio non potrà essere superiore a 200 euro per ciascun immobile su base annua. RIDUZIONE FONDO ORDINARIO All'interno della Legge Finanziaria sono contenute, inoltre, disposizioni relative all'uso delle risorse derivanti dai tagli alle indennità dei consiglieri comunali e provinciali. A decorrere dal 2008 il "Fondo ordinario" è stato ridotto di 313 milioni di euro dei quali 100 andranno ad incrementare il contributo ordinario, in favore dei Piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, rientranti nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 703, della Legge finanziaria 2007). Da www.webifel.it

A Massa Lombarda cartografia in rete

Gianluca Incani * Sit e Gis come servizio reale a disposizione di cittadini e imprese. Un servizio che risulta tuttavia ancora complesso da gestire viste le risorse dei Comuni. Il Comune di Massa Lombarda (Ra) ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale uno Sportello unico per l'edilizia e le imprese sviluppando i servizi cartografici possibili via Web. Lo sportello online mette a disposizione la cartografia e Prg. Il progetto, sviluppato da Acantho in partnership con Sis.Ter, parte dalla presa di coscienza che la fruibilità dell'informazione geografica è oggi possibile grazie ai sistemi WebGIS. I sistemi del Comune di Massa Lombarda sono distribuiti secondo le opportunità offerte con l'infrastruttura sviluppata nell'ambito del Piano telematico della Regione Emilia Romagna. I servizi WebGIS possono coprire diverse tematiche e livelli informativi: dalla pianificazione urbanistica alla viabilità, dalla valorizzazione degli asset ai sistemi per la programmazione degli interventi e delle manutenzioni, dalla tassazione locale alla promozione turistica fino ad arrivare alla sicurezza del territorio. Il valore di questi sistemi è incrementato dalle iniziative di centralizzazione dei servizi derivanti dalle Unioni dei comuni o delle gestioni associate. Con soluzioni Internet e Intranet gli enti possono affrontare il lavoro quotidiano e la programmazione sfruttando tecnologie in grado di offrire il valore aggiunto dell'informazione e quello di un servizio generale a cittadini e imprese in un'ottica in primo luogo di e-democracy. Il caso di Massa Lombarda evidenzia che una gestione centralizzata permette di qualificare le informazioni rese disponibili via Web massimizzando l'utilizzabilità di tutti i dati in possesso dell'amministrazione comunale. * Editor di E-Gov E-government, federalismo fiscale, riforma dei servizi di pubblica utilità: sono questi alcuni dei temi che coinvolgono quotidianamente la Pubblica amministrazione. Per offrire uno strumento di aggiornamento a chi è impegnato come amministratore, dirigente o funzionario degli enti locali, EuroP.A in collaborazione con il Sole-24 ore del Lunedì affronta - in questa rubrica, un problema di attualità normativa e istituzionale. Lasciando una linea aperta con i lettori che possono inviare segnalazioni e commenti a info@euro-pa.it.

ANCI RISPONDE

Stabilizzazioni per chi entra grazie alla riserva nei concorsi Annalisa D'Amato Per la Finanziaria 2008 (articolo 3, commi 90, 92, 94, 95 e 96) rientra nella stabilizzazione anche il personale che matura i tre anni di servizio con contratti antecedenti al 28 settembre 2007. Resta fermo il comma 560 della Finanziaria 2007, per cui gli enti sottoposti al Patto che per il triennio 2007/09 bandiscano concorsi a tempo determinato devono riservare almeno il 60% dei posti messi a concorso al personale con contratto di collaborazione di durata almeno annuale al 29 settembre 2006; quindi chi è stato assunto in virtù di tale riserva prima del 28 settembre 2007 con contratto a termine triennale potrà accedere alla stabilizzazione. Il legislatore consente di mantenere in servizio il personale con contratto subordinato nelle more delle procedure di stabilizzazione; tale proroga non opera per la maturazione dei requisiti. «Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Anci ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Anci-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail «ancirisponde@ancitel.it». La proroga - È possibile procedere alla stabilizzazione ex articolo 3, comma 96 della legge n. 244/07 di un lavoratore in possesso dell'anzianità prevista, già utilizzato con contratto di co.co.co., in essere all'entrata in vigore della Finanziaria 2008, ma in virtù di proroga contrattuale disposta il 20 dicembre 2007 (dunque dopo il termine del 28 settembre 2007)? Peraltro, considerando che il posto non è mai stato previsto in organico, è legittima una modifica della dotazione organica in questa fase, di fatto finalizzata alla stabilizzazione? - I tre anni di attività lavorativa, come disposto dalla lettera b) del comma 94 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008, devono essere già stati maturati al 28 settembre 2007. I co.co.co. - Si chiede di conoscere la procedura di stabilizzazione da adottare per l'assunzione di una assistente sociale che ha svolto la propria attività lavorativa in enti diversi con formule contrattuali di co.co.co. e tempo determinato per un periodo di anni tre anni e undici mesi. Attualmente incaricata con contratto co.co.co. in un comune diverso (comune capofila-ufficio di piano) da quello in cui attualmente esplica l'attività lavorativa che dovrebbe procedere alla eventuale stabilizzazione. - I In merito al quesito posto si fa presente che la lettera b) del comma 94 dell'articolo 3 della legge Finanziaria 2008, nell'estendere l'opportunità della stabilizzazione anche al personale non dirigenziale «... già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...», precisa in maniera espressa che i tre anni debbono essere stati maturati presso la stessa amministrazione e dunque non si ritiene possibile ammettere alla stabilizzazione l'assistente sociale in oggetto.

Tributi. La lettura della Corte conti

Equitalia, servizi solo con appalto

Alberto Barbiero L'affidamento della riscossione dei tributi locali a Equitalia può essere effettuato solo con gara, mentre quello alle società partecipate dagli enti deve seguire la disciplina dei servizi pubblici locali. La stretta arriva dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, che ha rilevato nei rendiconti 2006 di molti Comuni violazioni gravi delle norme Ue per l'affidamento della riscossione. Con un gruppo di deliberazioni (n. 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/2008) ha esaminato la riscossione volontaria e coattiva dei tributi locali di alcune amministrazioni locali da parte di Equitalia Etr Spa sulla scorta di una convenzione stipulata senza alcuna procedura di evidenza pubblica. Tutti i Comuni interessati hanno prodotto alla Corte dei conti convenzioni risalenti nel tempo, formalizzate con il concessionario poi confluito in Equitalia, per la riscossione di Ici e Tarsu, derivanti da affidamenti diretti che durano a tutt'oggi. Focalizzando l'attenzione sul modello organizzativo prefigurato dall'articolo 52, comma 5 del Dlgs n. 446/1997, la sezione ha evidenziato che in precedenza la norma, più volte oggetto di modifiche, ha sempre ancorato l'affidamento al rispetto delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, consentendolo in favore delle società miste, per la gestione presso altri Comuni ovvero dei concessionari individuati in base al Dpr 43/1988. Oggi, però, non è possibile configurare Equitalia Etr rispetto ai moduli dell'articolo 113, comma 5 del Dlgs 267/2000, in quanto essa non è né una società mista con socio privato scelto con gara né una società interamente pubblica, sottoposta al controllo analogo dell'ente socio. Secondo la Corte, invece, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b), del Dl 203/2005, Equitalia Spa e le sue partecipate possono effettuare riscossione spontanea, liquidazione e accertamento delle entrate degli enti pubblici e delle loro partecipate solo nel rispetto di procedure di gara. In riferimento alle norme previgenti, sin dal Dlgs 446/1997, la Corte ha evidenziato che il legislatore ha sempre ed esclusivamente fatto riferimento al rispetto delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, anche quando la riscossione sia stata affidata ai concessionari di cui al Dpr 43/1988. Per queste ragioni la Corte esclude, nei casi esaminati, la legittimità degli affidamenti diretti e delle proroghe che hanno consentito a Etr di provvedere alla riscossione nei Comuni affidanti, in quanto non è stata dimostrata la natura totalmente pubblica della società né sono stati comprovati i requisiti previsti dalle norme per i servizi pubblici locali. Va però ricordato che la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 224) e il Dl 248/2007 (articolo 36, comma 2) confermano che solo Equitalia Spa e le sue partecipate possono usare il ruolo. Per cui si potrebbero prospettare affidamenti differenziati a seconda delle modalità di esercizio della riscossione (mediante ruolo o mediante ingiunzione).

Procedure distinte dalle rinegoziazioni

Swap, iter semplice per l'estinzione

L'INTERPRETAZIONE La chiusura dei contratti sembra svincolata da obblighi di informazione e di espressa conoscenza da parte del Consiglio

Anna Guiducci La rinegoziazione degli swap da parte degli enti locali entra nel cono di attenzione della Corte dei conti. Le Linee guida sui preventivi 2008, appena diffuse (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 e del 30 marzo) propongono quesiti specifici sul tema, chiedendo ai revisori di illustrare le ragioni che hanno portato alla "ristrutturazione" del contratto. Ma l'argomento era stato affrontato dalla magistratura contabile anche nelle scorse settimane, ad esempio nella delibera 19/2008 della sezione regionale di controllo lombarda, in cui si sostiene che la rinegoziazione e la conseguente stipula di un nuovo accordo sono atti di competenza del consiglio comunale. Secondo la Corte, la rinegoziazione non è una semplice modifica di condizioni contrattuali, ma genera un nuovo negozio giuridico. È quindi indispensabile non solo redigere il contratto secondo le indicazioni che verranno fornite dal Mef, ma anche inserire la dichiarazione di scienza da parte dell'ente locale, che deve certificare la propria condizione di operatore qualificato (articolo 1, commi 382-383 della legge 244/2007). Se, dunque, la conclusione di un primo contratto comporta da parte del Consiglio una valutazione sulla convenienza economico-finanziaria, anche la rinegoziazione necessita del medesimo regime autorizzatorio. E a nulla rileva, così sembra desumersi dalla deliberazione della Corte, l'eventuale previsione contrattuale mediante la quale le parti possono aver pattuito la possibilità di modificare o estinguere il negozio originario. Il consiglio comunale è pertanto tenuto, nell'ambito della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, a esprimere le proprie valutazioni sulle rinnovate condizioni di mercato ed ai conseguenti interventi. Né appare possibile distinguere tra costituzione di un rapporto giuridico e modifica dei suoi elementi contrattuali, in quanto «in mancanza di specificazioni legislative, una variazione ... altro non rappresenta che una nuova determinazione...» (sentenza Consiglio di Stato, n. 832/05 in cui viene riconosciuta la piena competenza consiliare anche sulle dimissioni societarie di modesta entità). Se, dunque, risulta chiarita la competenza consiliare all'adozione di atti che modificano o estinguono gli effetti giuridici di contratti derivati, non altrettanto palese risulta l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 244/07 alle fattispecie in esame. In particolare, mal si comprende quale dovrebbe essere il contenuto della dichiarazione di scienza da parte dell'ente in caso di estinzione anticipata di un contratto di swap. Un orientamento dubitativo in tal senso sembrerebbe emergere anche da alcune interpretazioni ministeriali, secondo cui l'efficacia dell'estinzione anticipata di un derivato, non configurando ipotesi di novazione contrattuale come la rinegoziazione, non sarebbe subordinata al rispetto degli obblighi di trasparenza contrattuale e di conoscenza espressa del consiglio.

Finanziaria. I recuperi sul 2007 non modificano il rispetto dei vincoli di quest'anno

Doppio binario contabile per il Patto di stabilità

La sanzione si misura sullo sfioramento più consistente

Nicola Tommasi Con il via libera in Conferenza Stato-Città di mercoledì scorso degli ultimi tasselli mancanti, si delinea in modo definitivo il quadro normativo che regola il Patto di stabilità 2008. Per la verità, manca ancora il decreto relativo al monitoraggio trimestrale dei saldi, ma le attese si concentravano sui provvedimenti attuativi del sistema sanzionatorio introdotto con la Finanziaria 2007. Il decreto sulla determinazione degli obiettivi e il regolamento sull'automatismo tributario hanno dato vita a un lungo braccio di ferro tra il ministero dell'Economia e le associazioni degli enti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 e del 27 marzo) che si è concluso con una mediazione che soddisfa tutti. Il punti di maggiore interesse dei due decreti riguardano l'entità dello sfioramento, le modalità di recupero dello stesso e la gestione del bilancio 2008, che deve consentire sia il recupero del differenziale negativo registrato nel corso del 2007, sia i flussi necessari al rispetto del saldo programmatico imposto dalla Finanziaria 2008. Fino a oggi, non era chiaro quale dei due obiettivi stabiliti per il 2007 dovesse essere recuperato, visto che, da quest'anno, la maggior parte degli enti locali devono raggiungere l'obiettivo attraverso il meccanismo della competenza ibrida. Il dubbio sorgeva dalla considerazione che l'aggregato di competenza della parte in conto capitale non è più rilevante ai fini del saldo. Il decreto che determina gli obiettivi programmatici risolve la questione stabilendo che, in caso di adozione del criterio della competenza mista, l'obiettivo programmatico per il 2008 è aumentato del maggiore fra i due importi degli scostamenti in termini di competenza e di cassa registrati l'anno precedente. Soluzione positiva è stata data alle modalità di recupero dello sfioramento. Se da un lato, tale differenziale si aggiunge all'obiettivo programmatico per il 2008, determinando la manovra complessiva di bilancio, dall'altro tale aggiunta, specificata negli appositi prospetti che definiscono gli obiettivi allegati al decreto, non incide sul rispetto del Patto. Il bilancio 2008, infatti, deve essere idealmente distinto per consentire il rispetto di due risultati. Uno, derivante dagli obblighi del rispetto del Patto per il 2008, l'altro derivante dal recupero della differenza tra saldo programmatico e saldo reale del 2007. In quest'ottica va letta la condizione secondo cui, pur contemplati nel bilancio di previsione, gli effetti finanziari delle misure di riassorbimento adottate dall'ente inadempiente e delle misure di automatismo fiscale non sono computati per il raggiungimento degli attuali obiettivi programmatici. Gli effetti finanziari prodotti dai provvedimenti che si intendono adottare, ovviamente, sono contemplati nel bilancio di previsione ma, ai fini della determinazione del saldo utile per il Patto 2008, non vanno conteggiati. Altrettanto deve essere fatto per gli effetti del maggior gettito derivante dall'incremento dell'addizionale Irpef, se l'ente «non virtuoso» non risponde alla diffida del presidente del Consiglio o adotta provvedimenti insufficienti per il recupero del differenziale. In tal caso l'ente dovrà avere l'accortezza di finanziare con tale maggiori entrate aggregati di spesa non rilevanti ai fini del Patto di stabilità, per evitare un pregiudizio nel rispetto degli obiettivi programmatici. In sintesi, se è vero che esiste un obbligo di recupero dello sfioramento registrato nel corso del 2007, l'eventuale mancata attuazione dei provvedimenti indicati non incide sul rispetto del patto per l'anno in corso. Analogamente, i provvedimenti adottati, non possono essere computati due volte: una per il recupero e l'altra per determinare il saldo programmatico 2008. A tale scopo sono stati elaborati quattro prospetti (due per la competenza e due per la cassa) allegati al regolamento del l'automatismo tributario nel quale vanno indicati i provvedimenti che gli enti intendono adottare per recuperare lo sfioramento dell'esercizio precedente. Se l'individuazione delle azioni è relativamente semplice per la competenza (incremento di aliquote e tariffe, alienazioni, riduzione di spese, eccetera), per la cassa i provvedimenti da adottare sono di più difficile individuazione.

Osservatorio fiscale. Una delibera su cinque riporta inasprimenti

Addizionali Irpef in crescita dell'11%

Alla vigilia della proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2008, che è slittata al 31 maggio prossimo, la corsa dei Comuni alle deliberazioni fiscali aveva subito una forte accelerazione, aumentando decisamente il numero degli enti che hanno trasmesso al dipartimento per le Politiche fiscali le proprie scelte sul 2008. Al 27 marzo scorso le delibere arrivate al dipartimento erano 1.409, quasi tutte (1.397) contenenti un'aliquota positiva. Rispetto all'anno scorso, in questo primo campione dalle dimensioni significative, il 19,6% delle amministrazioni locali ha scelto la strada dell'inasprimento fiscale, con un incremento di aliquota medio, in questi Comuni, dell'86,6 per cento. Spalmato su tutti i Comuni che hanno trasmesso le delibere, l'inasprimento è invece dell'11,6 per cento. È comunque presto per tracciare un bilancio definitivo, perché la proroga dei termini per i bilanci allungherà i tempi anche delle deliberazioni.

Ctr. Beni degli enti non commerciali

L'esenzione Ici non è retroattiva

L'ABBUONO DEL PRELIEVO Innovativo il DI 203/05 che salva le attività anche lucrative delle chiese: si applica solo dopo l'entrata in vigore

Alessandro Sacrestano Non è retroattiva l'esenzione Ici sugli immobili degli enti non commerciali a prescindere dalla natura eventualmente lucrativa, benché non esclusiva, delle attività svolte in essi. Lo ha stabilito la Ctr di Napoli, Sezione staccata di Salerno, con la sentenza n. 266/9/07. La pronuncia può costituire l'ennesima doccia fredda per gli enti religiosi, dopo che, nel 2006, Bruxelles aveva ritenuto un aiuto di Stato l'estensione dell'esenzione Ici anche agli immobili di tali enti che ospitano attività commerciali, costringendo il nostro Paese a una repentina modifica della primitiva apertura disposta dal DI n. 203/05. Il pregresso L'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504/92 dispone l'esenzione Ici per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Gli enti religiosi, tra gli altri, hanno a lungo usufruito di tale norma per sgravare dall'imposta non solo gli immobili destinati alle attività di culto, ma anche quelli in cui venivano poste in essere le ulteriori attività svolte. Solo nel 2004, un filone della giurisprudenza di legittimità cominciò a porre il problema se l'esenzione Ici spettasse a prescindere o meno dal fine lucrativo delle attività esperite. La natura di «ente non commerciale» del proprietario degli immobili, derivante dal richiamo all'articolo 87 del Tuir, lasciava intendere, secondo tale filone, che non poteva riconoscersi agli stessi l'esenzione quando le attività indicate nel Dlgs n. 504/92 fossero svolte con intenti commerciali. Di qui l'intervento dell'Esecutivo che, con il richiamato articolo 7, comma 2-bis del DI 203/05, stabiliva che ai fini dell'esenzione Ici non rilevava l'eventuale commercialità della modalità di svolgimento dell'attività. Quest'ultima norma, però, è stata contestata dalla Commissione europea, per la sua presunta natura di aiuto di Stato. In effetti, considerato che gli enti non commerciali rappresentano comunque delle imprese, riconoscere solo agli stessi un'esenzione costituirebbe una distorsione della concorrenza e del mercato. Pertanto, è stato necessario che il legislatore intervenisse con l'articolo 39 del DI n. 223/06, precisando che l'esenzione è applicabile agli immobili nei quali gli enti non commerciali svolgono le attività sopra elencate in maniera non esclusivamente commerciale. Le conseguenze In più contenziosi si sta sostenendo che quella dettata dall'articolo 7, comma 2 bis, del DI 203/05 costituisca l'interpretazione autentica di quanto il legislatore ha stabilito con l'articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504/92. La differenza, in termini di conseguenze, non è di scarsa entità. Se, infatti, quella contenuta nella norma del 2005 rappresentasse veramente l'interpretazione autentica del decreto del 1992, chi ha eventualmente pagato l'imposta fino a tutto il 2005 sugli immobili in discussione sarebbe legittimato a chiedere la ripetizione del tributo. Diversamente, invece, la più ampia esenzione regolerebbe solo l'imposizione successiva all'entrata in vigore del DI n. 203/05. La Commissione campana, dal canto suo, ha rigettato l'ipotesi di applicazione retroattiva della nuova norma. La norma originaria è oggettivamente chiara nel delimitare l'esenzione ai soli casi di attività di pubblico interesse svolte senza fine di lucro. Questa chiarezza fa sì che la norma non necessitasse di alcuna ulteriore interpretazione autentica, con la conseguenza che quanto disposto dal DI n. 203/05 va inteso con il valore di norma innovativa, per questo applicabile solo successivamente alla sua entrata in vigore.